

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9652 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: PORRECA PAOLO

Data pubblicazione: 19/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 4601-2016 proposto da:

COSSA GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. MATTEUCCI 41, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIUSEPPE PITITTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI NASO, MARA SOMMACO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COLUMBARIA MANOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato SIMONA BIANCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO MONACELLI giusta procura in calce al controricorso;

2018

480

- *controricorrente* -

nonchè contro

PIEROTTI CORRADO, COLUMBARIA VITO, AXA ASSICURAZIONI
SPA ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 9/2015 della CORTE D'APPELLO di
PERUGIA, depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Corrado Pierotti, quale erede in quanto genitore di Samanta Pierotti, conveniva in giudizio Gino Cossa e Vito Columbaria, esponendo che la figlia era deceduta nel sonno a causa della fuoriuscita di monossido di carbonio da un radiatore a gas, installato dal primo convenuto nella camera da letto dell'abitazione di proprietà del secondo convenuto. Pertanto, unitamente a Manola Columbaria, madre della deceduta e genitore separato dell'originario attore, successivamente intervenuta, chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali e non.

Il tribunale, nel contraddittorio con i convenuti costituitisi deducendo ciascuno la responsabilità esclusiva dell'altro, accoglieva la domanda nei confronti di entrambi, quanto al proprietario ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e quanto all'installatore ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.

La corte di appello, pronunciando sul gravame di Gino Cossa, lo rigettava confermando la decisione di prime cure.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione Gino Cossa affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Manola Columbaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, cod. proc. civ., 2043, 2050, cod. civ., 40 e 41 cod. pen., poiché la corte di appello avrebbe errato nell'addebitare all'installatore il concorso nell'evento, atteso che avrebbe dovuto ritenere assorbente e interruttiva del nesso causale la condotta di omessa manutenzione dell'impianto imputabile del proprietario.

Con la seconda censura, declinata quale sottomotivo della prima, si deduce che la corte di appello avrebbe errato, violando gli artt. 113 cod. proc. civ., 1227, primo comma, cod. civ., nonché la legge n. 10 del 9 gennaio 1991, art. 11, e il d.P.R. n. 412 del 1993, art. 11, per non aver ridotto o escluso la responsabilità dell'installatore tenendo conto di quella degli stessi occupanti

dell'immobile, compresa quindi l'istante Manola Columbaria, per non aver adempiuto ai ricordati obblighi manutentivi.

Con la terza censura si prospetta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., e 1227 cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe omesso la pronuncia sulla riduzione o esclusione di responsabilità dell'installatore, per la già citata mancata manutenzione da parte dell'occupante dell'abitazione Manola Columbaria.

Con la quarta censura si prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso poiché la corte di appello non avrebbe svolto alcuna valutazione sulle conseguenze della più volte menzionata negligenza manutentiva del proprietario e degli altri occupanti dell'immobile.

2. La prima e la quarta censura, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili in parte infondate.

Va premesso che nella fattispecie, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si applica la riformulazione disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che dev'essere interpretata come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché in cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente"; nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile"; esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).

Ciò posto, la corte di appello ha accertato che il decesso di Samanta Pierotti era avvenuto a seguito della fuoriuscita di monossido di carbonio dal radiatore a gas posto nella camera da letto, e che tale esalazione era stata causata dalla rottura di una guarnizione che serviva a garantire la tenuta stagna quanto ai fumi e più in generale ai prodotti della combustione (pag. 12 della sentenza gravata). Ha quindi addebitato la responsabilità al proprietario, ex art. 2051, cod. civ., per omesso controllo e omessa manutenzione dell'impianto, e all'installatore, ex art. 2050, cod. civ., in particolare (pag. 13) per la realizzazione dell'impianto non norma, proprio quanto alle tubazioni; per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e dello stesso libretto di manutenzione; e per il malfunzionamento del termostato. Ha quindi concluso nel senso che le tubazioni non a norma erano condizione che aveva "comunque concorso a determinare il non esatto funzionamento dell'impianto"; il mancato rilascio della dichiarazione di conformità e del libretto avevano contribuito a indurre il proprietario a non "rendersi conto delle necessità manutentive"; il malfunzionamento del termostato aveva concretato uno specifico difetto che aveva "sicuramente concorso nel danneggiamento della guarnizione collocata tra il corpo scaldante e la curva di scarico dei prodotti della combustione, causa ultima del sinistro" (pag. 13).

Come desumibile da quanto appena esposto, la corte di appello non ha omesso l'esame della condotta omissiva del proprietario, ritenuta infatti causa concorrente ma non esclusiva dell'evento, e, nel quadro così consolidato dell'accertamento, non ha pertanto omesso alcuna pronuncia sul punto né violato il regime normativo del nesso causale. A tale ultimo riguardo parte ricorrente afferma che se il proprietario avesse adempiuto all'obbligo di manutenzione l'evento non si sarebbe verificato, ma si tratta di assunto che, a fronte dei contributi causali riferibili all'installatore quali ricostruiti in fatto, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede.

2.1. La seconda e terza censura, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondate.

Come si evince da quanto riassunto sub 2 la corte territoriale ha escluso, quindi pronunciandosi sul punto, che l'obbligo omissivo (riferibile al proprietario o in tesi all'occupante) potesse considerarsi causa esclusiva del fatto.

Quanto alla pretesa omessa pronuncia concorso colposo riduttivo della responsabilità, da parte della Columbaria richiedente essa stessa, come visto, il risarcimento, deve rilevarsi l'inammissibilità della censura per novità.

Infatti parte ricorrente riporta solo uno stralcio della sola e indicata citazione in appello da cui emerge solamente la richiesta di addebito solidale anche alla Columbaria della responsabilità in questione: ma si tratta di una prospettazione, relativamente alla quale non è dato neppure sapere se e in che termini sia stata coltivata in conclusioni, completamente diversa dalla richiesta di riduzione della (propria) responsabilità per concorso colposo altrui (in questo caso dell'erede della vittima e istante al risarcimento).

Consegue il rigetto.

3. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dell'intimata Manola Columbaria, liquidate in euro 7.000,00, euro 200,00 per esborsi, il 15% per spese forfettarie oltre accessori legali.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 12 febbraio 2018.

Il Presidente

Dott. Angelo Spirito



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

6

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 APR 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

